

Situazione legislativa nel Cantone Ticino

Informazione sul nuovo adeguamento del regolamento

Il 1° settembre 2018 nel Cantone Ticino sono entrati in vigore una revisione della legge sanitaria e un regolamento con le disposizioni di applicazione. **Occorre prestare attenzione agli adeguamenti del regolamento del 16.11.2018 e del 22.2.2019.**

Dal 1° settembre 2018 nel Cantone Ticino sono applicabili nuove disposizioni legislative, ossia la Legge sanitaria (L San) e il Regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari. In conformità a questa nuova legislazione i terapisti già praticanti – che già prima del 1° settembre 2018 non erano in possesso di un'autorizzazione all'esercizio – e numerosi studenti non possono né esercitare la loro professione, né acquisire la pratica professionale.

Il seguente riepilogo vi fornisce una panoramica dell'attuale situazione:

- I Terapisti Complementari con Diploma federale sono autorizzati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale. Ottengono l'autorizzazione di libero esercizio.
Art. 54 della Legge sanitaria
- I terapisti complementari autorizzati dal Cantone prima dell'entrata in vigore della modifica dell'1.9.2018 e attivi nei settori di competenza del Terapista Complementare con Diploma federale possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato l'esercizio del rispettivo metodo.
Art. 102d cpv. 3, Disposizioni transitorie della legge sanitaria
- I terapisti (cantionali) che hanno ottenuto dal Cantone Ticino un'autorizzazione al libero esercizio dopo l'1.9.2018, non possono offrire prestazioni rientranti nel campo di competenza del Terapista Complementare con Diploma federale.
Art. 63.b, h) della Legge sanitaria
- A coloro che hanno sostenuto con successo, prima del 1° settembre 2018, l'esame cantonale per l'ottenimento dell'autorizzazione di esercizio quale terapista complementare di cui all'art. 63a della legge e **a coloro che il 1° settembre 2018 erano validamente iscritti a un percorso formativo «tronco comune» riconosciuto dall'Organizzazione del Mondo del Lavoro Terapia Complementare¹** (OmL TC) si applica il diritto previgente la modifica dell'11 dicembre 2017 della legge.
Disposizione Transitoria relativa ai terapisti complementari Art. 7a del regolamento
- I Terapisti Complementari con Certificato Settoriale devono svolgere la pratica professionale supervisionata fino all'ottenimento del diploma federale **alle dipendenze** di un Terapista Complementare con Diploma federale o di un terapista complementare autorizzato dal Cantone o (nuovo) di un altro professionista della salute autorizzato dal Cantone.
Art. 6 del regolamento

¹ L'OmL TC richiama espressamente l'attenzione sul fatto che finora (marzo 2019) nel Canton Ticino non è stato organizzato né offerto alcun corso di formazione Tronc Commun riconosciuto dall'OmL TC. Non è possibile accreditare a posteriori un corso di formazione.

- Il lavoro con i clienti, eseguito nel quadro di uno stage durante una formazione di Terapia Complementare accreditata o per l'adempimento delle 250 ore con i clienti per la Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale OmL TC, deve avvenire sotto la sorveglianza e la responsabilità di un terapeuta complementare con diploma federale o di un terapeuta complementare autorizzato dal Cantone.

Art. 58a della Legge sanitaria

Occorre ancora chiarire con il Dipartimento della sanità come soddisfare questo requisito nel quadro dello stage di una formazione di Terapia Complementare, in quanto i trattamenti richiesti devono essere eseguiti sotto sorveglianza, tuttavia nella maggior parte dei casi con propri clienti. Le terapeute e i terapeuti che prevedono di assolvere il Certificato Settoriale e non hanno ancora eseguito le 250 ore con i clienti, sono tenuti a effettuare i loro trattamenti sotto sorveglianza. Ciò significa che una o un terapeuta con la qualifica richiesta dal Cantone deve essere nelle vicinanze durante questi trattamenti e sempre disponibile.

- Recentemente tutti i Terapisti Complementari già autorizzati dal Cantone hanno ricevuto una lettera informativa. L'ufficio della sanità determinerà tramite un sondaggio chi è disposto ad assumere Terapisti Complementari con Certificato Settoriale durante il periodo della pratica professionale supervisionata. La lista sarà successivamente pubblicata sul sito web del Cantone www.ti.ch/ufficiosanita.

Conclusione

Nel Cantone Ticino i terapeuti praticanti possono esercitare un metodo della Terapia Complementare secondo l'art. 1.22 del Regolamento d'Esame soltanto se rientrano nelle disposizioni transitorie della L San o sono Terapisti Complementari con Diploma federale.